



Liceo Scientifico Statale "Giovanni Marinelli"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE tel. 0432/46938 - fax 0432/471803

C.F. 80006880308 – COD. MECC. UDPS010008 – CODICE IPA UFYXMC

e-mail: udps010008@istruzione.it – udps010008@pec.istruzione.it

Istituto Scolastico dotato di personalità giuridica (decr. Provv.le prot. n. 347/A23 bis del 21.06.00)

Prot. n. 6252/A26

Udine, 6 novembre 2021

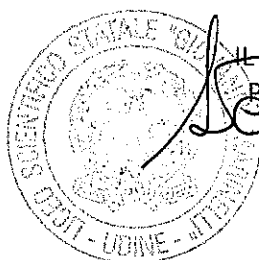
- Al Personale Docente e
ATA a T.I. e T.D.

- Sede
- Succursale
- All'Albo

Oggetto: **COMUNICAZIONE URGENTE** Dalla DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA INERENTE ALLO **SCIOPERO** proclamato dall' O.S. F.I.S.I. (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) prorogato dal 01 novembre 2021 al 15 novembre 2021, per tutto il personale Docente e ATA a tempo determinato e indeterminato.

Si informano le SS.LL. che in data 04/11/2021 alle ore 17.25 è stata ricevuta comunicazione urgente da parte della DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA relativa allo sciopero in oggetto, unitamente alla delibera n. 21/256 che si allega alla presente, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall'1 al 15 novembre, proclamato dal FISI in data 29 ottobre 2021, affermando che:

- per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);
- l'azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;
- trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;
- conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Stefanel